



IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Il Giudice,

letto il ricorso presentato in data 17 maggio 2023 da Barbara Maccari con il quale è stato proposto un concordato minore ex artt. 74 e ss. del d.lgs. n. 14/2019 e ss. modifiche (Codice della Crisi e dell'Insolvenza – CCI);

visto il proprio provvedimento del 20/6/2023 con cui è stata aperta la procedura di concordato minore e nominato Commissario giudiziale la dott.ssa Esterina Littardi;

visto il successivo decreto del 17/7/2023 con cui sono state sospese le operazioni di voto e concesso termine per eventuale modifica della proposta e del piano in ragione delle maggiori passività riscontrate *in limine* di votazione;

rilevato che la ricorrente ha depositato il 19/9/2023 una modifica della proposta e del piano, regolarmente attestata dall'OCC, su cui il Commissario ha espresso parere in termini di corretta valutazione del passivo e sottoponibilità al ceto creditorio;

ritenuto che la modifica della proposta e del piano sia ammissibile e possa essere sottoposta al voto dei creditori

P.Q.M.

1. Dispone che il Commissario Giudiziale (in funzione di OCC) comunichi la modifica della proposta e del piano, la relativa relazione particolareggiata dell'OCC e il proprio parere, nonché il presente decreto, a tutti i creditori, presso la loro residenza o la sede legale, preferibilmente per posta elettronica certificata, attività da compiersi entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto;
2. Dispone che Commissario Giudiziale (in funzione di OCC) comunichi ai creditori – unitamente alla documentazione indicata al punto precedente - un avviso contenente le seguenti indicazioni:



- l'indirizzo pec del Commissario Giudiziale (in funzione di OCC) al quale inoltrare tutte le comunicazioni relative alla procedura;
 - l'avvertimento che, entro giorni trenta dalla ricezione della comunicazione, i creditori dovranno far pervenire al Commissario Giudiziale (in funzione di OCC), a mezzo pec, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato come modificata presentata dalla ricorrente e le eventuali contestazioni;
 - l'avvertimento che, nella dichiarazione di voto, i creditori indichino un indirizzo pec al quale ricevere le comunicazioni; in mancanza, i provvedimenti successivi saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;
 - l'avvertimento che, in mancanza di comunicazione al Commissario Giudiziale (in funzione di OCC) entro il termine assegnato, si intende che gli stessi abbiano prestato consenso alla proposta presentata nei termini in cui è stata a loro trasmessa (art. 79, III comma, CCI);
3. Conferma il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente fino a quando il provvedimento di omologa non diventi definitivo;
4. Dispone che il Commissario Giudiziale (in funzione di OCC) – immediatamente dopo la scadenza del termine per ricevere le adesioni - depositi:
- a) la documentazione relativa alla notifica ai creditori, onde consentirne la verifica;
 - b) la relazione sull'esito delle votazioni, unitamente alle dichiarazioni di voto;
 - c) le eventuali osservazioni proposte dai creditori, prendendo motivata posizione sulle stesse (oppure, nel caso in cui non siano state presentate, una propria dichiarazione circa il mancato inoltramento di osservazioni);
5. Si riserva di sentire le parti nel caso previsto dall'art. 80, III comma, CCI;
6. Dispone che il presente decreto sia pubblicato sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it..

Si comunichi a parte ricorrente, all'OCC e al Commissario Giudiziale.

Bologna 5/10/2023

Il Giudice

Alessandra Mirabelli

